

Allegato "D" all'atto rep. 11349/4380 -----

"FONDAZIONE CARLO ENRICO GIULINI - Onlus" -----

Statuto -----

Art. 1) DENOMINAZIONE -----

1.1 E' costituita per volontà del Conte Carlo Enrico Giulini una Fondazione denominata "Fondazione Carlo Enrico Giulini - Onlus".

1.2 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. -----

1.3 Alla presente Fondazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.L. n. 460/1997 e dal D.M. 266/2003 e successivi decreti relativi alle ONLUS, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. -----

1.4 Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". -----

Art. 2) SEDE E DURATA -----

2.1 La Fondazione ha sede a Milano, Via Correggio n. 1. -----

2.2 La Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. -----

Art. 3) SCOPO -----

3.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo l'assistenza sociale e la beneficenza, da eseguirsi mediante attività dirette ad arrecare benefici a minori e adulti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. -----

3.2 In particolare, scopo della Fondazione è di assistere minori e adulti di ambo i sessi, particolarmente se in condizioni economiche svantaggiate, che si trovino in situazioni di devianza o di emarginazione sociale o di disagio familiare o di svantaggio fisico e psichico al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di bisogno in cui versano. Nello specifico, la fondazione intende operare nei confronti dei giovani penalizzati dal punto di vista economico e sociale, soggetti deboli quali ex detenuti, giovani stranieri con problemi di integrazione, vittime dei processi di emarginazione coinvolti in casi di dispersione scolastica, microcriminalità, forme di bullismo, abuso di sostanze, persone che hanno subito violenze. -----

3.3 Le finalità della Fondazione si estendono all'ambito dell'intero territorio nazionale italiano. -----

3.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo ed al successivo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) ATTIVITA' ISTITUZIONALI -----

4.1 Al fine di raggiungere il proprio scopo, la Fondazione intende promuovere, finanziare od attuare, anche in collaborazione con altre istituzioni ovvero sulla base di apposite convenzioni da stipulare con Enti pubblici e soggetti privati, programmi ed



iniziative mirate a: -----

- promuovere la coesione sociale attraverso la sperimentazione di forme mature di dialogo sociale e di partecipazione, offrendo occasioni e opportunità di riscatto sociale ai soggetti disagiati; ---

- rendere le comunità locali maggiormente consapevoli delle differenze culturali e dei disagi esistenti, per favorire una migliore convivenza ed integrazione tra le persone; -----

- affiancare e sostenere l'azione dei nuclei familiari per consentire il mantenimento o promuovere il reinserimento degli stessi in un contesto socialmente integrato con la comunità locale, eliminando e/o contrastando tutte le componenti che portino a situazioni di emarginazione, devianza e disagio sociale, economico e psichico;

- promuovere l'apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze, opportunità e quindi promuovere lo sviluppo dei talenti locali e l'attrazione di talenti creativi che versino in condizioni disagiate; -----

- erogare premi e borse di studio ai soggetti disagiati di cui al proprio Scopo; -----

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti ai settori d'interesse della Fondazione e dirette alle categorie svantaggiate di cui allo Scopo, con precisazione che la Fondazione non potrà rilasciare titoli di studio senza le preventive autorizzazioni ministeriali. -----

4.2 La Fondazione intende inoltre porre in essere le seguenti attività direttamente accessorie e connesse: -----

- promuovere la raccolta di fondi occasionale da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità; -----

- collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti in evidente situazione di svantaggio fisico, psichico, economico o sociale, operanti nel proprio territorio; -----

- promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento; -----

- promuovere lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere quali attività strumentali; -----

- promuovere in Italia attività di educazione allo sviluppo e di educazione interculturale rivolte al mondo della scuola e più in generale alla cittadinanza tutta; -----

- attuare in Italia, iniziative di informazione e di educazione dell'opinione pubblica sull'interdipendenza, la solidarietà e la cooperazione tra i popoli; -----

- promuovere attività culturali, gruppi di studio e comitati culturali, indire convegni, riunioni, assemblee e dibattiti, sempre relative ai propri Scopi; -----

- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza dei problemi

di attualità, sociale, ambientale e culturale; -----
- favorire i contatti tra Enti, Associazioni, Università e movimenti
interessati alla creazione di reti territoriali e agli scambi
interculturali a vantaggio di soggetti disagiati; -----
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e
private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente,
al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione
medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,
concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. -----

Art. 5) ATTIVITA' DI GESTIONE -----

5.1 Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione potrà tra
l'altro: -----

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui solo
per sé stessa e mai a favore di terzi, a breve o a lungo termine, la
locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in
proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di
convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici
registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate
opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della
Fondazione; -----
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria, o comunque posseduti; -----
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di
parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; -----
- d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità istituzionali. -----

Art. 6) PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE -----

6.1 Il patrimonio, o Fondo di Dotazione, della Fondazione è
costituito: -----


- a) dalla dotazione iniziale specificata nell'atto costitutivo, la
cui destinazione è irreversibile; -----
- b) dalle pubbliche o private contribuzioni con destinazione
espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione a
incremento del patrimonio; -----
- c) da ogni altro bene, mobile o immobile, che sia pervenuto
alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato al patrimonio
per disposizione espressa o per legge; -----
- d) dai proventi della propria attività marginale che il Consiglio
di Amministrazione abbia deliberato di destinare a incremento del
patrimonio. -----

6.2 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: -----

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal suo patrimonio; --
- b) da erogazioni liberali e contributi pubblici e privati che non
siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione; -----
- c) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie,
strumentali e connesse. -----

Art. 7) ESERCIZIO ECONOMICO E AVANZI DI GESTIONE

7.1 L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31



dicembre di ciascun anno e vi è l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Il primo esercizio finanziario avrà durata al 31 dicembre dell'anno successivo, nel caso il riconoscimento della Fondazione avvenga nei mesi da luglio a dicembre. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed entro lo stesso termine approva il bilancio preventivo per l'anno in corso. Nella redazione del bilancio saranno applicati i principi statuiti dal Codice Civile in quanto compatibili con quelli specifici per gli Enti Non Commerciali e le Onlus.

7.2 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 8) MEMBRI DELLA FONDAZIONE: FONDATORI, PARTECIPANTI ISTITUZIONALI, PARTECIPANTI.

8.1 Sono Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione. Essi non sono tenuti ad altri versamenti di quote in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

8.2 Possono diventare Partecipanti Istituzionali, nominati tali con decisione adottata all'unanimità dal Collegio di Indirizzo, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano in misura rilevante al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e la loro qualifica è a durata illimitata, salvo revoca o dimissioni.

8.3 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti dell'ambito delle attività della Fondazione. I Partecipanti sono ammessi con decisione del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è

stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. -----

8.4 I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

Art. 9) ORGANI -----

Sono organi della Fondazione: -----

- 1) Il Collegio di Indirizzo -----
- 2) Il Consiglio di Amministrazione -----
- 3) Il Presidente -----
- 4) Il Revisore Unico -----

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti l'Organo Revisore, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. -----

Art. 10) COLLEGIO DI INDIRIZZO -----

10.1 Il Collegio di Indirizzo è l'organo di indirizzo e di sindacato interno della Fondazione. Il suo compito è quello di vigilare sull'operato degli Organi della Fondazione al fine di garantire il rispetto dello Scopo della stessa. E' espressamente esclusa qualsivoglia delega di funzioni di amministrazione attiva al Collegio di Indirizzo. -----

10.2. Esso è composto dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali, le cui adunanze sono convocate senza obblighi formali e validamente costituite con la presenza di tutti i membri.

10.3 Il Collegio di Indirizzo delibera sulle materie ad esso demandate dal presente statuto a maggioranza dei propri membri, se non diversamente previsto. Delle sue riunioni è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, scelti tra i partecipanti. -----


10.4 Il Collegio di Indirizzo: -----

- nomina il Revisore Unico; -----
- nomina, con decisione presa all'unanimità, i Partecipanti Istituzionali; -----
- delibera l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; -----
- segnala alle Autorità competenti ogni azione od omissione compiuta dagli Organi o dai Partecipanti della Fondazione che contrasti con lo Scopo della stessa. -----

Art. 11) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri nominati nel seguente modo: -----

- i primi membri sono nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo;
- alla scadenza della carica i Consiglieri uscenti provvedono alla nomina dei propri successori, con facoltà anche di rinominare sé stessi; -----
- in ogni caso in cui, durante la carica, venga a mancare uno dei



Consiglieri, lo stesso verrà sostituito, mediante cooptazione, dai membri del Consiglio di Amministrazione rimanenti e la sua nomina avrà durata pari a quella residua degli altri Consiglieri.11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina. -----

11.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Deve inoltre essere convocato ogni volta che almeno due membri del Consiglio ne facciano richiesta scritta. La convocazione è fatta con invito scritto inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno da trattare, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare legalmente l'avvenuta ricezione della convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di tre giorni.

11.4 La convocazione potrà prevedere che l'adunanza possa svolgersi anche in più luoghi audio o audio-video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, purché chi presiede l'adunanza e chi svolge le funzioni di segretario siano nello stesso luogo (che sarà considerato quello della riunione assembleare). L'adunanza si dovrà svolgere con modalità tali che a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale alla discussione e sia consentito visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione e poterne trasmettere. Le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. -----

11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

11.6 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di gestione della Fondazione e, in particolare: -----

- elegge il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso; -----
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente; -----
- delega specifici compiti ai Consiglieri; -----
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei Partecipanti, determinando la misura del contributo minimo annuale; -----
- delibera le modifiche statutarie, con deliberazione che deve necessariamente essere assunta con l'unanimità dei membri in carica; -----
- delibera l'accettazione di donazioni, contributi e lasciti; -----
- propone lo scioglimento della Fondazione all'Autorità competente e propone la persona del liquidatore. -----

Art. 12) PRESIDENTE -----

12.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e ha la rappresentanza legale della Fondazione di

fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed esigenza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente provvede a predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione e i bilanci preventivo e consuntivo, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. -----

12.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo l'ordine del giorno da trattare nelle rispettive adunanze, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; adotta infine in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio. -----

Art. 13) REVISORE UNICO -----

13.1 Il Revisore è Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione ed esercita il controllo contabile e legale sulla gestione della Fondazione. -----

13.2 Il Revisore è eletto dal Collegio di Indirizzo, nell'ambito degli iscritti nel registro dei revisori legali, dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. -----

Art. 14) SCIoglimento ED ESTINZIONE -----

14.1. In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo vigente per Legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

14.2. In caso di proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore. -----

Art. 15) NORME APPLICABILI -----

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. -----

Art. 16) NORMA TRANSITORIA -----


Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina. -----

F.TO ILARIA NARDI -----

GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO -----

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme
marginali, che si ritaccia in carta libera su richiesta di
parte per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, li 6 febbraio 2015



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a circular official stamp. The stamp is from the Tribunale di Milano and contains the text "TRIBUNALE DI MILANO" at the top and "GIUSEPPE ANTONIO" at the bottom. The signature is written in a cursive style and extends downwards and to the right.